

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili, intervengono in merito alla richiesta di parere riguardante la capacità assunzionale di una amministrazione locale, così come prevista dalla recente disciplina posta dall'art. 33, co. 2, del D.L. 34/2019, in particolare, l'amministrazione chiede se i contributi percepiti (ai sensi dell'art. 1, comma 797, L.178/2020 -Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) e utilizzati per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali e la corrispondente spesa sostenuta dall'amministrazione, concorrano nella determinazione degli spazi assunzionali di cui alla citata disciplina. Il Collegio evidenzia che: "per espressa previsione legislativa, dunque, a decorrere dal 2021, le assunzioni di personale etero-finanziate, ivi incluse quelle di assistenti sociali effettuate con i contributi di cui all'art. 1, comma 797 e ss. della L. 178/2020, non rilevano ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui all'art. 33 del d.l. n. 34/2019".